



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Galileo Galilei”

**Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Sociali, Liceo Socio-Pedagogico**

Trav. Galileo Galilei - 81034, Mondragone (CE) – Tel. 0823 979144, fax 0823 975541

PLESSO STACCATO: via Asti - Mondragone - tel 0823 978055

SEDE ASSOCIATA di Canello Arnone, tel. 0823 856614

e mail [ceps07000v@istruzione.it](mailto:ceps07000v@istruzione.it)

allegato 1

## **PREMESSA**

### **Il Capo d'Istituto**

- VISTO la Legge 241 del 7 agosto 1990  
VISTO l'art. 328 del D. Lgs 297/94  
VISTO l'art. 21 commi 1, 2 e 13 della legge n. 59/97;  
VISTO lo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. del 24.06.1998, n.249;  
VISTE le modifiche apportate agli artt. 4 e 5 del predetto Statuto dal DPR del 21 novembre 2007 n. 235  
ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti e degli studenti.  
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 23 ottobre 2009

EMANA

il seguente

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti che frequentano l'Istituto, quale che sia la loro età e condizione, nel più assoluto ripudio di ogni differenza ideologica, sociale e culturale.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente.

3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. La sanzione non può influire sulla valutazione del profitto ma incide sul voto di condotta e sul credito scolastico. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver potuto esprimere le proprie ragioni.
6. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia, il consiglio di classe dello studente interessato e il Consiglio d'Istituto.
7. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere condizionatamente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva .
8. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

## **DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI**

### **Art. 2**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.

#### ***Mananze***

- a) ***Elevato numero di assenze non giustificate da gravi e documentati motivi***
  - b) ***Assenze di massa***
  - c) ***Assenze strategiche***
  - d) ***Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate)***
  - e) ***Sostare nei corridoi durante l'orario di lezione***
  - f) ***Mancata esecuzione delle attività in classe o svolgimento delle esercitazioni a casa***
  - g) ***Dimenticanza ripetuta del libretto delle giustifiche o mancata cura***
2. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

#### ***Mananze***

- a) ***insulti, termini volgari e offensivi nei confronti del personale docente e non docente e dei compagni di scuola***
  - b) ***atti o parole volutamente tese a emarginare altri studenti***
  - c) ***interventi deliberatamente inopportuni durante le lezioni***
  - d) ***interruzioni continue delle lezioni***
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

### *Mancanze*

- a. *alterazioni dei risultati scolastici*
- b. *falsificazione delle firme*
- c. *utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione*
- d. *utilizzo di videotelefonini e dispositivi elettronici nella scuola*
- e. *mancato rispetto del divieto di fumo nei locali della scuola*

4. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.

### *Mancanze*

- a. *mancato rispetto del materiale altrui e della scuola.*
- b. *Danni alle strutture e agli impianti della scuola*
- c. *Furti*
- d. *Scritte sui muri, porte e banchi*
- e. *Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente.*

Lo studente responsabile risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. Il mancato risarcimento darà luogo ad una ulteriore sanzione disciplinare.

In caso di mancato risarcimento, la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge.

5. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte nel rispetto delle norme di sicurezza.

### *Mancanze*

- a. *Creare pericoli per la propria ed altrui incolumità fisica*
- b. *Utilizzare le scale antincendio*
- c. *Utilizzo improprio degli idranti e delle attrezzature antincendio*

6. Lo studente ha il diritto e il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

## **TIPOLOGIA DELLE SANZIONI**

### **Art. 3**

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai capi precedenti, dell'art.4 (recante disposizioni in materia di disciplina degli studenti) dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, e delle modifiche previste dal DPR 235/2007, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
  - a. **richiamo senza avviso alla famiglia**, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità. Il richiamo viene annotato sul registro di classe
  - b. **richiamo con avviso alla famiglia**, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; assenza ingiustificata ed arbitraria, Il richiamo viene annotato sul registro di classe

- c. **allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni** per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri. Il provvedimento di sospensione viene comunicato in forma scritta ed inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
  - d. **allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni** per reati gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc, oppure nel caso di situazione di pericolo per l'incolumità delle persone: allagamento, incendio, ecc. in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. Il provvedimento di sospensione viene comunicato in forma scritta ed inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
  - e. **allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico** per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso, cessione o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare seria apprensione a livello sociale per l'incolumità delle persone. Il provvedimento di sospensione viene comunicato in forma scritta ed inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
  - f. **Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**, nei casi connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Il provvedimento viene comunicato in forma scritta ed inserito nel fascicolo personale dell'alunno.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinate deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettere *d*, *e* ed *f* del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il consiglio della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
  3. Lo studente che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente, potrà, nell'anno scolastico in corso, non essere ammesso alle visite di istruzione o ad altre attività integrative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
  4. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto di collaborazione con lo studente e con i suoi genitori tale da predisporre il rientro nella comunità scolastica e da rendere meno pesante l'allontanamento stesso.
  5. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, per infrazioni gravi e reiterate in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della

persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
7. A prescindere dall'irrogazione di sanzioni, lo studente che si sia reso responsabile di danneggiamento al patrimonio scolastico è obbligato a risarcire il danno o comunque a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal fine la Commissione tecnica dell'Istituto provvederà a quantificare, entro giorni dieci dall'occorso, la somma necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o, direttamente allo studente, se maggiorenne. Il mancato risarcimento darà luogo ad un'ulteriore sanzione disciplinare. In caso di mancato risarcimento la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge

## **ORGANI COMPETENTI**

### **Art. 4**

1. Il dirigente o suo delegato o un 'insegnante sono competenti per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.
2. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.
3. Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **PROCEDURE**

### **Art. 5**

1. Sanzione a art. 3 comma 1 richiamo senza avviso alla famiglia. Il docente, il dirigente scolastico o suo delegato, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. L'ammonizione viene annotata sul registro di classe.
2. Sanzione b art. 3 comma 1 Richiamo con avviso alla famiglia. Stessa procedura del punto precedente, la motivazione del richiamo deve essere scritta sul diario di classe e comunicata alla famiglia.
3. Sanzioni c, art. 3 comma 1 Il Coordinatore di classe, su segnalazione di un docente o del personale ATA, accertata l'eventualità di violazione del Regolamento di Disciplina,

svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma propone, entro sette giorni, la convocazione del Consiglio di classe che ascolta l'alunno ed i suoi famigliari. Lo studente e la famiglia possono produrre anche una memoria scritta. Il Consiglio, dopo una fase di dibattito emette la sanzione disciplinare, in caso di accertamento della violazione. La sanzione viene notificata immediatamente e l'alunno può scegliere l'eventuale lavoro in Istituto.

4. Lettera d, e ed f art. 3 comma 1 Accertata l'eventuale grave infrazione al Regolamento di disciplina il Dirigente Scolastico dopo una fase istruttoria chiede la convocazione del Consiglio d'Istituto entro sette giorni. Lo studente - e la famiglia nel caso di minorenni - viene chiamato a discolarsi. Può essere presentata una memoria scritta. Dopo la fase di dibattito il Consiglio d'Istituto procede alla irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all'alunno ed alla famiglia. Ove necessario il Consiglio d'Istituto si avvale della collaborazione dei servizi sociali, e/o dell'autorità giudiziaria. Viene data comunicazione scritta della sanzione e delle motivazioni oltre che all'alunno e alla famiglia anche al Direttore Generale Regionale.
5. Gli organi competenti deliberano sulla sanzione disciplinare, dopo che allo studente sia stata concessa, in presenza di testimoni, la facoltà di discolarsi. Per le sanzioni che prevedono la competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, lo studente sarà invitato a presentarsi alla riunione del Consiglio e potrà farsi assistere dai genitori, da insegnanti o da compagni, indicati dallo stesso.
6. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è archiviato.
7. Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le decisioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La sanzione disciplinare deve in ogni caso specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

## **Impugnazioni**

### **Art. 6**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

## **Organo di garanzia**

### **Art. 7**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°249 del 24.06.98, e successive modifiche è istituito all'interno della comunità scolastica un apposito organismo di garanzia denominato

"Organo di garanzia", che è chiamato a decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti avverso un provvedimento disciplinare irrogato..

2. Su richiesta degli studenti l'Organo di Garanzia potrà decidere anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Dell'Organo di garanzia fanno parte, quali componenti di diritto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede, uno studente designato dal Comitato Studentesco, un docente di ruolo dell'Istituto nominato dal Collegio dei Docenti, un rappresentante dei genitori fra gli eletti nel Consiglio d'Istituto. Al momento dell'individuazione verrà indicato anche un membro supplente per ogni componente in caso di impedimento o di incompatibilità.
4. L'Organo di garanzia delibera a maggioranza in presenza di tutte le componenti.
5. È consentito astenersi nelle votazioni.
6. Il rinnovo dell'Organo di Garanzia ha cadenza annuale.
7. È ammesso reclamo contro il provvedimento adottato, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia d'Istituto, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale il quale, sulla base della documentazione acquisita in fase istruttoria, sentito il parere dell'Organo di Garanzia regionale, comunicherà la propria decisione entro i 45 giorni successivi.

## **RINVIO**

### **Art. 8**

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali generali si rimanda alla L. n. 241/1990.

## **NORME FINALI**

### **Art. 9**

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti, e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Viene allegata al regolamento la scheda per la valutazione del comportamento ai fini dell'attribuzione del voto di condotta
3. Copia del presente regolamento viene affisso all'albo, inserito nel sito web dell'istituto e di tale circostanza viene data comunicazione agli studenti e per il loro tramite ai genitori.

## **ENTRATA IN VIGORE**

### **Art.10**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe di Chiara

